

LEGGE 3 AGOSTO 1949, N. 536

Tariffe forensi in materia penale e stragiudiziale e sanzioni disciplinari per il mancato pagamento dei contributi previsti dal D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382

(stralcio)

(Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, n. 193 del 24 agosto 1949).

Art. 2

“I contributi previsti dal decreto legislativo luogotenenziale 23 novembre 1944, n. 382, a favore dei Consigli degli Ordini e Collegi, anche se si tratta di contributi arretrati, debbono essere versati nel termine stabilito dai Consigli medesimi. Coloro che non adempiono al versamento possono essere sospesi dall'esercizio professionale, osservate le forme del procedimento disciplinare. La sospensione così inflitta non è soggetta a limite di tempo ed è revocata con provvedimento del presidente del Consiglio professionale, quando l'iscritto dimostri di aver pagato le somme dovute”.

(Omissis)